

Il credito agrario ha inoltre delle regole sue proprie ed una sua particolare tecnica bancaria che sono notoriamente diverse da quelle del credito ordinario.

In generale si può affermare che gli istituti attrezzati per il credito agrario sono inadatti o poco adatti per il credito ordinario, e viceversa.

Meno di tutti debbono esserlo le Casse periferiche nelle quali, perchè il loro funzionamento possa essere efficiente, si richiede semplicità di organizzazione e di funzionamento sulla falsa riga di taluni tipi di operazioni specificamente agrarie, limitate nel numero, ed immuni da ogni complessità sostanziale o formale.

L'esercizio del credito ordinario complicherebbe adunque le cose e snaturerebbe i caratteri essenziali dell'istituzione che del resto sorge per operare in mezzo agli agricoltori, nelle campagne.

Diversa cosa è naturalmente il credito per l'artigianato, che, esercitato in zone agrarie ed in mezzo ad agricoltori, può considerarsi anch'esso come un complemento indispensabile del credito agrario, del quale dovrebbe seguire le regole e le forme.

Onorevoli Camerati, mi sono di proposito limitato alle osservazioni che mi sono parse più indispensabili per portare un modesto contributo al perfezionamento di questo disegno di legge, che, destinato come è a dare un nuovo organico assetto al credito agrario periferico, assume un'importanza di gran lunga maggiore di quello che non possa parere ad un osservatore superficiale.

Ma il suo reale valore, non bisogna dimenticarlo, è in relazione più che alla perfezione formale della legge, alle possibilità economiche e finanziarie che ci riserba il domani, e soprattutto alla volontà ed allo spirito coi quali verrà attuato da coloro ai quali ne è commessa l'attuazione.

Occorrerà, ed io sono certo che non potrà mancare, volontà fascista, animata da spirito fascista, perchè la riforma possa dare tutti i buoni frutti dei quali essa può essere indubbiamente capace (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Bianchi.

Ne ha facoltà.

BIANCHI. Onorevoli Camerati. Grande merito deve esser dato al pensiero che ha predisposto questo disegno di legge, il quale tende a dare unità di forma e di indirizzo ad una quantità di piccoli istituti di credito

in Italia, che erano nati così come i fiori selvatici in primavera, e che regolavano in diversi modi la loro attività, adattandola ai centri nei quali si svolgevano, ai mezzi, e, specialmente in passato, talvolta anche ad interessi particolari. Si tratta, ad ogni modo, di una serie di aziende di credito che non presentavano una figura comune, e che, in quanto non erano unificate in una forma giuridica comune, non potevano compiere un'azione coordinata nè, pur numerose come erano, e pur disponendo di larghi capitali e avendo una forte massa di depositi, esercitare una azione in largo senso in uno o più campi economici della vita nazionale.

Questa legge ci presenta quel progresso dall'indistinto al distinto che è la caratteristica, il punto centrale delle dottrine evolutive. Si passa dall'indistinto di queste diverse figure di aziende di credito ad un ente tipico che si ripete per tante volte quante sono le aziende, risponde a determinati requisiti che la legge stabilisce ed ha una figura giuridica ben chiara.

La legislazione italiana non si era occupata in passato delle Casse rurali; era rimasta molto timida di fronte ad esse; se ne era occupata soltanto di scorcio.

Per esempio la legge sul Credito agrario del 1887 nomina fra gli istituti che possono esercitare il credito le Casse rurali, gli istituti di credito cooperativo; casse rurali che erano nate sul modello di esperienze di oltr'Alpe ed erano sorte nella pianura Padana per impulso della Provincia di Padova e nelle rimanenti provincie del Veneto per impulso dei cattolici.

La legge sul credito agrario del 1922 si ricorda pure che esistono le Casse rurali. Nessuna disposizione di legge, però, tra il 1887 e il 1922 si riferisce in particolar modo a tali istituti. Ed anche la legge del 1922, che istituisce quel complicato sistema di credito agrario che conosciamo e che fu modificato dal decreto legge del 1927 e dalla legge del 1928, si limita pur essa ad autorizzare le Casse rurali a compiere operazioni di credito agrario.

Occorreva, quindi, una buona volta affrontare il problema e chiedersi a che cosa debbono servire nel complesso dell'economia nazionale queste Casse rurali, che sono sorte in diverso modo nelle varie regioni, con raggruppamenti di maggiore o minore entità, che hanno variato da regione a regione, in alcune di queste, almeno nella loro quantità di massa, diminuendo o crescendo, ma che nel loro complesso sono cresciute per numero e per potenzialità.